



Movimento
Cooperazione
Educativa
[www. Mce-fimem.it](http://www.Mce-fimem.it)

via dei Sabelli, 119 - 00185 Roma
ccp. N. 37234002 p.i. 07359401002
tel.e fax 06.4457228
mceroma@tin.it

ASSEMBLEA STRAORDINARIA MCE 11 SETTEMBRE 2011

Il giorno 11 settembre 2011 alle ore 12.00, presso la sede dell'Associazione in via dei Sabelli 119, si è aperta l'assemblea straordinaria del M.C.E. (Movimento di Cooperazione Educativa) per affrontare e deliberare l'approvazione del nuovo Statuto Sociale dell'Associazione. Presiede la seduta la segretaria nazionale Maria Cristina Martin.

La segretaria nazionale relaziona sulle proposte del Comitato di Segreteria per aggiornare lo Statuto del 1993, non più corrispondente alle trasformazioni avvenute negli ultimi quindici anni di organizzazione del Movimento, come proposto per alcuni aspetti dall'assemblea dei soci 2010.

Si è quindi passati alla lettura del testo presentato dal Comitato di Segreteria, distribuito in precedenza attraverso la posta elettronica a tutti i soci, alcuni dei quali hanno inviato suggerimenti di emendamenti per rendere più esplicite ed efficaci le proposte di modifica.

Mirella Grieco ritiene che sarebbe stato opportuno formare una commissione che elaborasse la proposta di biennializzazione e le altre modifiche. Per questo motivo dichiara di astenersi in tutte le votazioni inerenti.

Clara Pagnotta, al contrario, ritiene che le proposte di modifica sono state questa volta condivise con tutti i soci, che hanno avuto l'opportunità di conoscerle prima dell'assemblea e di inviare le proprie proposte.

Dopo una serie di confronti e chiarimenti sui singoli punti e articoli, sono state avanzate alcune proposte di emendamento al testo presentato che sono state accolte dall'assemblea.

Le modifiche riguardano gli artt. 1, 2, 3, 4, 9, 11, 13, 15, 16, 17.

Per le modifiche dell'art. 1 si astengono 2 soci, per quelle dell'art. 2 sono contrari due soci e astenuti 2 soci, per tutti gli altri articoli le modifiche sono approvate con 1 soci astenuto.

Il testo è stato definitivamente approvato con voto favorevole di un'ampia maggioranza dei presenti, ed è risultato composto di 17 articoli.

A conclusione dell'Assemblea è stato deciso di ritenere decaduto lo Statuto approvato ad Ostia e di assumere in termini vincolanti il nuovo testo, lasciando al Comitato di Segreteria il compito esecutivo della sua registrazione.

Alle ore 13.00 si conclude l'assemblea.

Il Presidente

Maria Cristina Martin

Maria Cristina Martin



Il Segretario verbalizzante

Clarissa Romani

Clarissa Romani



MOVIMENTO di COOPERAZIONE EDUCATIVA

STATUTO

Testo approvato dall'Assemblea generale straordinaria di Roma dell'11 settembre 201.

Articolo 1 Costituzione

È costituita un'associazione pedagogico-culturale fra insegnanti, dirigenti scolastici, operatori/operatrici della scuola, educatori/educatrici, rappresentanti di Enti, Scuole, Associazioni e persone interessate ai problemi educativi e formativi denominata "Movimento di Cooperazione Educativa" - M.C.E.

Il Movimento di Cooperazione Educativa non persegue fini di lucro. Si autofinanzia con le quote di iscrizione, contributi di singoli iscritti, di gruppi di lavoro, di Enti Pubblici e privati.

Ha sede legale in Roma, via dei Sabelli, 119

Articolo 2 Finalità

Il M.C.E. ha le proprie radici culturali e pedagogiche nella pedagogia popolare di Célestin ed Elise Freinet.

Il M.C.E. si propone di promuovere, organizzare, diffondere la cooperazione, l'innovazione e la sperimentazione educativa e didattica con bambini e adulti.

Il M.C.E. pone al centro della propria ricerca-azione:

1. la centralità del soggetto e la valorizzazione dell'identità di ciascuno, delle differenti abilità, delle diversità culturali, della differenza di genere; il rispetto dei tempi di crescita individuali, l'accoglienza di ogni persona nella sua interezza; la promozione di competenze e la formazione alla cittadinanza.
2. la relazione tra soggetti: la predisposizione delle condizioni che permettono la partecipazione creativa e i processi di apprendimento dei singoli nei gruppi.
3. la relazione tra soggetti e contesti: la costruzione di appartenenze plurime e la partecipazione e il sostegno a sistemi territoriali integrati per l'apprendimento permanente;
4. la relazione tra soggetti e mondo: la sensibilizzazione ad una dimensione planetaria attraverso il riconoscimento della non neutralità dei contenuti culturali, dell'informazione, della qualità dello sviluppo umano e ambientale.
5. l'introduzione di processi di rinnovamento nel mondo dell'istruzione e dell'educazione.
6. l'istruzione, l'aggiornamento e la formazione di figure professionali appartenenti a sistemi educativi scolastici e non scolastici.

Il M.C.E. pubblica ed edita i risultati delle proprie ricerche, anche in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati, attraverso:

- la rivista "Cooperazione Educativa";
- le collane di testi "Quaderni di Cooperazione Educativa" e "Biblioteca di lavoro dell'insegnante";
- il sito web www.mce-fimem.it ;
- altre pubblicazioni collegate a eventi mirati di ricerca-azione e di formazione.



41

Articolo 3
Rapporti internazionali

Il M.C.E. aderisce alla F.I.M.E.M. (Fédération des Mouvements d'Ecole Moderne).

Il M.C.E. partecipa alle iniziative della F.I.M.E.M., promuove iniziative di scambio e solidarietà internazionale.

Articolo 4
Rapporti interassociativi

Il M. C.E. coopera con Enti, Associazioni, Movimenti, Organizzazioni non governative e Istituzioni a finalità pedagogica o socioculturale per la realizzazione di progetti ed iniziative coerenti con le finalità di cui all'art. 2.

Articolo 5
Iscrizione

L'iscrizione è la forma di adesione al M.C.E. È personale, di durata annuale e revocabile.

L'iscrizione si effettua presso la Segreteria Nazionale oppure tramite il Gruppo Cooperativo di cui all'articolo 7. L'iscrizione comprende il versamento di una quota annuale fissata dall' Assemblea nazionale per l'autofinanziamento di cui all'art. 1.

Articolo 6
Disciplina

L'iscrizione può essere revocata per incompatibilità con lo Statuto del M.C.E. o con le deliberazioni dell'Assemblea nazionale a giudizio del Comitato di garanzia.

Articolo 7
Il Gruppo cooperativo

Gli iscritti al M.C.E. esplicano la propria attività nel Gruppo cooperativo.

Il Gruppo cooperativo può essere territoriale, nazionale, di progetto, di redazione, commissione, centro, scuola e qualsiasi altra forma associativa che persegua le finalità di cui all'art. 2.

Articolo 8
Riconoscimento del Gruppo cooperativo

Il Gruppo cooperativo territoriale, nazionale, di progetto o altro come indicato all'art. 7 si presenta all'Assemblea nazionale degli iscritti di cui all'art. 11.

Articolo 9
Funzionamento dei Gruppi cooperativi

I Gruppi cooperativi di cui all'art. 8 regolano autonomamente la propria attività nel rispetto delle norme dello Statuto del M.C.E. e secondo gli indirizzi pedagogico-politici deliberati dall' Assemblea nazionale.

I Gruppi cooperativi territoriali, nazionali, di progetto o altro di cui all'art. 8 possono avere autonomia amministrativa e rappresentanza legale.

Ogni Gruppo cooperativo designa annualmente nel proprio seno, secondo il regolamento autonomamente approvato nel rispetto della Statuto del M.C.E., il socio al quale viene attribuita la rappresentanza del Gruppo verso la Segreteria nazionale, verso terzi e in giudizio.

L'indicazione della sede e del rappresentante del gruppo cooperativo è comunicata alla Segreteria

Nazionale, che provvede ad aggiornare i dati nell'elenco dei soci. Il Segretario Nazionale formalizza la rappresentanza tramite delega annuale scritta.

I Gruppi cooperativi territoriali, nazionali, di progetto o altro di cui all'art. 8 relazionano all'Assemblea nazionale sulle ricerche ed attività svolte ed in corso mediante la pubblicazione di documenti, relazioni, bilanci, mostre, laboratori, ecc.

Articolo 10 *Organi nazionali*

Gli Organi nazionali del M.C.E. sono:

- a) L'Assemblea nazionale degli iscritti;
- b) Il Coordinamento nazionale dei rappresentanti dei Gruppi cooperativi territoriali, nazionali, di progetto o altro di cui all'art. 8;
- c) Il Comitato di Segreteria;
- d) Il Segretario nazionale;
- e) I Revisori dei conti;
- f) Il Comitato di garanzia.

Articolo 11 *L'Assemblea nazionale*

L'Assemblea nazionale è costituita dagli iscritti al M.C.E.

È il massimo organo deliberativo degli indirizzi pedagogico-politici del Movimento.

È convocata annualmente in via ordinaria dal Comitato di segreteria, sentito il Coordinamento nazionale di cui all'art. 12, o su richiesta di un terzo degli iscritti.

L'Assemblea nazionale approva un proprio regolamento di funzionamento, su proposta del Comitato di segreteria.

In particolare l'Assemblea nazionale:

- a) delibera gli indirizzi pedagogico-politici del Movimento sulla base dei contributi dei singoli iscritti e dei Gruppi cooperativi di cui all'art. 8;
- b) riconosce la costituzione dei Gruppi cooperativi di cui all'art. 8;
- c) riconosce agli stessi gruppi l'autonomia amministrativa e la rappresentanza legale ai sensi dell'art. 9;
- d) elegge il Comitato di segreteria;
- e) nomina tre membri revisori dei conti;
- f) nomina tre membri del Comitato di garanzia;
- g) delibera l'ammontare e la ripartizione della quota annua d'iscrizione al movimento;
- h) delibera le modifiche allo Statuto;
- i) designa propri rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione della FIMEM.

L'Assemblea è legalmente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno un terzo degli iscritti.

È legalmente costituita in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Le modifiche allo Statuto sono approvate a maggioranza qualificata di due terzi dei presenti.

Articolo 12 *Il Coordinamento nazionale*

Il Coordinamento nazionale è costituito dai rappresentanti dei Gruppi cooperativi territoriali, nazionali, di progetto o altro di cui all'art. 8.

Il Coordinamento nazionale ha funzioni istruttorie ed esecutive rispetto all'Assemblea nazionale.

In particolare il Coordinamento nazionale:

- a) coordina l'attività dei Gruppi cooperativi territoriali, nazionali, di progetto o altro;
- b) favorisce la circolazione delle informazioni sulle iniziative e sulle ricerche in corso;
- c) coordina i rapporti con le altre Associazioni, Enti, Organizzazioni ai sensi degli artt. 3 e 4;



- d) propone all'Assemblea nazionale l'ammontare e la ripartizione della quota d'iscrizione e delle altre fonti di finanziamento;
- e) esprime pareri e proposte al Comitato di segreteria di cui all'art. 13 su richiesta di questo o di propria iniziativa su tutte le materie riguardanti la vita del Movimento;
- f) esprime parere obbligatorio sul regolamento di funzionamento dell'Assemblea nazionale.
Si riunisce ogni qualvolta lo richiedano il Comitato di segreteria o un terzo dei componenti.

Articolo 13

Il Comitato di segreteria

Il Comitato di segreteria, composto da non meno di cinque membri, viene eletto dall'Assemblea Nazionale e ha mandato biennale.

In particolare il Comitato di segreteria:

- a) cura la realizzazione degli indirizzi pedagogico-politici deliberati dall'Assemblea nazionale, sentito il Coordinamento nazionale;
- b) cura l'aggiornamento dello schedario degli iscritti;
- c) cura la pubblicazione dell'elenco dei Gruppi cooperativi territoriali, nazionali, di progetto o altro di cui all'art. 8;
- d) promuove la circolazione delle informazioni fra tutte le forme organizzate del Movimento;
- e) cura i rapporti con Enti, Associazioni, Istituzioni di cui agli artt. 3 e 4;
- f) mantiene i collegamenti con gli iscritti;
- g) coordina i programmi e i rapporti esterni dei Gruppi cooperativi territoriali; nazionali, di progetto o altro, sentito il Coordinamento nazionale;
- h) promuove la costituzione di nuovi gruppi di ricerca;
- i) convoca il Coordinamento nazionale con preavviso di almeno quindici giorni;
- l) coordina la politica editoriale dell'Associazione;
- m) relaziona all'Assemblea nazionale sulla propria attività;
- n) predispose il bilancio preventivo e il conto consuntivo e lo presenta all'approvazione dell'Assemblea nazionale, previo visto dei Revisori dei conti;
- o) fissa la propria sede operativa;
- p) elegge nel proprio seno il Segretario nazionale di cui all'art. 14;
- q) nomina propri delegati all'Assemblea Generale F.I.M.E.M.

Articolo 14

Il Segretario nazionale

Il Segretario nazionale è eletto nel proprio seno dal Comitato di segreteria nella prima riunione convocata dalla stessa Assemblea nazionale, presieduta dal membro di Segreteria più anziano.

Il Segretario nazionale:

- a) ha la rappresentanza legale del Movimento di Cooperazione Educativa verso terzi ed in giudizio, fatte salve le autonome responsabilità riconosciute ai Gruppi cooperativi territoriali, nazionali, di progetto o altro ai sensi dell'art. 9;
- b) convoca e presiede il Comitato di segreteria;
- c) presiede il Coordinamento nazionale.

In caso di assenza o impedimento delega a sostituirlo un componente del Comitato di segreteria.

Articolo 15

I revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri individuati dall'Assemblea Nazionale, idonei allo scopo e funzionanti a norma di legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti é eletto contestualmente al Comitato di segreteria e dura in carica due anni. I suoi membri sono rieleggibili. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva nell'Associazione.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Comitato di Segreteria.

I Revisori dei conti hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale. Si riuniscono ogni qualvolta lo ritengano necessario e redigono una relazione sui bilanci annuali, da presentare all'Assemblea nazionale. Possono procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di controllo della consistenza di cassa, delle risorse economiche e dei valori di proprietà sociale.

I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Comitato di Segreteria, esprimendo parere consultivo.

Articolo 16

Il Comitato di Garanzia

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Comitato di Segreteria e con le stesse modalità, elegge i componenti del Comitato di Garanzia; formato da tre membri che possono prendere parte alle riunioni del Comitato di Segreteria su richiesta di quest'ultimo.

Il Comitato di Garanzia verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere e degli atti del Comitato di Segreteria e di tutti quegli organismi funzionali alla vita dell'Associazione. Il Comitato altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra i Soci stessi.

Articolo 17

Presidente Onorario

È istituita la nomina di Presidente Onorario del M.C.E.

Tale onorificenza potrà essere assegnata con voto unanime dal Comitato di Segreteria ad associati e non, che abbiano:

- conseguito particolari meriti nei confronti dell'Associazione, avendone favorito l'affermazione e lo sviluppo;
- contribuito allo sviluppo delle finalità associative in Italia e nel mondo.

Roma, 11 settembre 2011

Il Segretario Nazionale



Mare Cristina Alessi

14 NOV. 2011

Adesato all'atto reg.to il
N. *10103* serie *3*

DIRETTORE U.T. LATINA
Domenico FIGLIOLA

